Legge regionale 10 dicembre 2001, n.60

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese"

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell`articolo 2 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 2 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente

"Art. 2
Finalita`

1. L`Azienda:

a) svolge attivita` di coltivazione dei terreni di sua proprieta` e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;
b) esercita la selvicoltura e l`allevamento del bestiame;
c) svolge attivita` di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;
d) esercita l`agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;
e) puo` costituire societa`, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalita` compatibili con le attivita` aziendali."

2. L`Azienda puo` svolgere, su proposta dell`Agenzia regionale per lo sviluppo e l`innovazione in agricoltura e foreste (ARSIA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell`Agenzia Regionale per lo sviluppo e l`innovazione nel settore agricolo forestale" o delle universita` della Toscana, attivita` di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.

3. L`azienda, per lo svolgimento dell`attivita` di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell`ARSIA.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo` istituire nell`Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all`Azienda attivita` di ricerca per tecniche produttive legate all`ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l`Azienda medesima un polo europeo per l`agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo."

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell`articolo 3 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 3 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente

"Art. 3
Organi dell`Azienda

1. Sono organi dell`Azienda:

a) l`Amministratore
b) il Collegio dei revisori
c) il Comitato consultivo.

ARTICOLO 3
(Modifiche all`articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995)

Dopo il comma 1 dell`articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995 e` inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Nel caso in cui l`Azienda, a norma dell`articolo 2, comma 1, costituisca societa`, la carica di amministratore delle stesse e` attribuita dal Consiglio regionale o all`amministratore dell`Azienda o a soggetti dallo stesso proposti."

ARTICOLO 4
(Modifiche all`articolo 5 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. Il comma 2 dell`articolo 5 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente:

"2. L`amministratore propone alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno lo schema della relazione previsionale programmatica ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell`Azienda."

ARTICOLO 5
(Inserimento dell`articolo 5 bis nella legge regionale n. 83 del 1995)

1. Dopo l`articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995, e` inserito il seguente articolo:

"Art. 5 bis
Direttore tecnico

1. Per la direzione tecnica dell`Azienda l`Amministratore nomina un direttore tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita` tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.

2. Il direttore tecnico e` assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato."

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell`articolo 7 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 7 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente:

"Art. 7
Incompatibilita`

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita` sociale) e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati Amministratore i consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri enti regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunita` montane e i membri degli esecutivi di tali enti; i presidenti, direttori o componenti di organi di rappresentanza o esecutivi di enti pubblici e privati, anche economici, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; gli amministratori straordinari delle Aziende sanitarie locali, gli imprenditori o gli amministratori di societa` che forniscono beni o prestano servizi all`Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale". Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell`incarico, il periodo di aspettativa e` utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche` dell`anzianita` di servizio.

3. L`incarico di direttore tecnico non e` compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonche` con lo

svolgimento di attivita` lavorativa dipendente od autonoma ed e` subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti."

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell`articolo 9 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 9 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente:

"Art. 9
Sostituzione

1. La nomina dell`amministratore, dei membri del collegio dei revisori e del comitato consultivo in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti."

ARTICOLO 8
(Sostituzione dell`articolo 10 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 10 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente:

"Art. 10
Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e le indennita` per l`amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono cosi` determinati:

a) all`amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennita` per la funzione di coordinamento;
b) agli Amministratori di societa` costituite dall`Azienda diversi dall`Amministratore della stessa l`indennita` e` determinata nella misura del trenta per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 3;
c) al Presidente del Collegio dei Revisori una indennita` annua pari al quindici per cento del compenso spettante all`Amministratore;
d) ai membri del Collegio dei Revisori una indennita` annua pari al dieci per cento del compenso spettante all`Amministratore;
e) al Presidente del Comitato Consultivo e` corrisposta una indennita` mensile pari a Euro 774;

f) ai membri del Comitato Consultivo e` corrisposta una indennita` mensile pari a Euro 413 nonche` il rimborso delle spese di vitto e trasferimento in misura pari a quelle previste per i dirigenti regionali.

2. Ai membri componenti il Collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell`Azienda, e` dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell`organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. Per il Presidente ed i membri dei Collegi dei revisori di societa` costituite dall`Azienda le indennita` sono determinate nella misura del cinquanta per cento di quelle previste alle lettere c) e d) del comma 1 ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2.

4. All`Amministratore e` dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spose di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell`Azienda."

ARTICOLO 9
(Sostituzione dell`articolo 11 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 11 della legge regionale n. 83 del 1995, e` sostituito dal seguente:

"Art. 11
Relazione previsionale programmatica e bilancio

1. La relazione previsionale programmatica annuale, e` adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio che provvede alla sua approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.
Trascorso tale termine la relazione previsionale s`intende approvata.

2. Il bilancio di esercizio dell`Azienda e delle societa` dalla stessa eventualmente costituite o partecipate sono trasmessi dall`Amministratore entro il termine di cui all`articolo 5 comma 2, corredati dalla relazione dei sindaci revisori e dei pareri del Comitato Consultivo, alla Giunta regionale che provvede ad inviarlo al Consiglio regionale per la sua approvazione entro trenta giorni dal suo ricevimento; il Consiglio regionale provvede all`approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento."

ARTICOLO 10
(Sostituzione dell`articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L`articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995 e` sostituito dal seguente:

"Art. 12
Comitato consultivo dell`Azienda

1. Il Comitato consultivo dell`azienda coordina le politiche aziendali con quelle delle istituzioni operanti sul territorio nel cui ambito ricade l`Azienda.

2. Il Comitato consultivo e` composto da sei membri nominati dal Consiglio regionale: tre membri sono nominati con voto limitato e tre previa designazione rispettivamente del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto e dell`Ente Parco della Maremma. I membri del Comitato restano normalmente in carica per il periodo corrispondente al mandato degli organi che li hanno nominati.

3. La Presidenza del Comitato consultivo e` affidata dal Consiglio regionale. Il Presidente convoca il Comitato consultivo e ne stabilisce l`ordine del giorno in conformita` alla richieste di parere da parte dell`Amministratore.

4. Il Comitato delibera validamente sui pareri allo stesso richiesti con l`intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parita` prevale il voto del Presidente."

ARTICOLO 11
(Inserimento dell`articolo 12 bis nella legge regionale n. 83 del 1995)

1. Dopo l`articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995 e` inserito il seguente:

"Art. 12 bis
Attribuzioni del Comitato consultivo

1. L`Amministratore richiede il parere obbligatorio del Comitato consultivo sulle seguenti materie:

a) relazione previsionale programmatica;
b) bilancio;
c) alienazioni e acquisizioni di patrimonio;
d) costituzioni e partecipazioni societarie;
e) dotazione organica e piani occupazionali;
f) iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti

agricoli delle Aziende operanti nel Parco della Maremma.

2. I pareri del Comitato sono obbligatori ma non vincolanti per l`amministratore.

3. L`Amministratore provvede a richiedere al Comitato consultivo pareri in merito alle materie indicate al precedente comma ed il Comitato provvede al loro rilascio entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta, trascorso il quale l`amministratore ha facolta` di procedere in loro assenza.

4. Nei casi in cui l`Amministratore assuma decisioni non conformi ai pareri espressi dal Comitato, lo stesso Amministratore deve darne motivata comunicazione al Presidente del Comitato e alla Giunta regionale, che provvede ad informarne il Consiglio regionale. In concomitanza con l`invio da parte dell`Amministratore del bilancio di esercizio dell`Azienda, il Comitato consultivo trasmette alla Giunta regionale una relazione sui rapporti tra pareri espressi dal Comitato e decisioni assunte dall`Amministratore. La Giunta regionale inserisce la relazione tra la documentazione di cui all`articolo 11, comma 2, da inviare al Consiglio regionale."

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.